



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 13 del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **trentuno** del mese di **maggio**, alle ore 20.30, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Brandstetter Maurizio - Consigliere Comunale
2. Broch Dolores - Consigliere Comunale
3. Broch Marino - Consigliere Comunale
4. Daldon Elio - Consigliere Comunale
5. Gadenz Luca - Sindaco
6. Guadagnini Elena - Consigliere Comunale
7. Marcon Sara - Consigliere Comunale
8. Masoch Mauro - Consigliere Comunale
9. Paganin Luca - Consigliere Comunale
10. Renon Sebastiano - Consigliere Comunale
11. Salvadori Gloria - Consigliere Comunale
12. Salvadori Martino - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Sperandio dott. Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gadenz Luca, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Broch Dolores** e **Salvadori Gloria**.

OGGETTO: Approvazione “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e, in particolare, l’art. 51 del medesimo nella parte in cui prevede la facoltà, in capo ai Comuni di procedere all’abrogazione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, prevedendo, col successivo art. 63, la facoltà per i Comuni di prevedere, con apposito regolamento, la possibilità di assoggettare tali occupazioni al pagamento di un canone.

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, al fine di salvaguardare l’entrata a favore del Bilancio comunale, nonché nell’intento di mantenere, attraverso l’obbligo del pagamento del canone, uno strumento volto a scoraggiare l’eccessivo protrarsi delle occupazioni degli spazi ed aree pubbliche, con i conseguenti disagi che ne derivano alla collettività utilizzando, peraltro, la maggiore duttilità del Canone rispetto alla previgente Tassa;

ritenuto, comunque, di limitare al massimo l’assoggettabilità al canone di concessione le fattispecie di occupazione estendendo i casi di non applicabilità del canone;

precisato che il Regolamento deve essere informato ai seguenti criteri :

- previsione della procedura per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici ;
- indicazione analitica della tariffa determinata in base alla classificazione di cui alla lettera b) ;
- indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone ;
- previsione di speciali agevolazioni per l’occupazione ritenuta di interesse pubblico;
- previsioni per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture ed impianti.

Vista lo schema di Regolamento composto da n. 36 articoli con allegato A e allegato B nel testo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il parere del revisore dei conti;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell’atto, in relazione alle sue competenze, espresso ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;

Acquisito il parere favorevole del responsabile dell’Ufficio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile dell’atto ai sensi ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;

Consiglieri presenti e votanti n° 9 ;

Con voti favorevoli nr. 9, contrari nr. 0 e astenuti nr. 0, espressi per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori previamente designati;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Regolamento composto di n. 36 articoli con allegati, per la determinazione delle tariffe base e dei coefficienti di valutazione economica per tipologia di utenza, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore a far data dal 01.01.2020 secondo quanto previsto dall'articolo 36 del medesimo.
3. Di specificare, che ogni altra legislazione precedentemente approvata nel merito non è più in vigore a partire dal 31/12/2019.
4. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2 ;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104;
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Gadenz Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio dott. Lino

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Salvadori Martino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Sagron Mis

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 31/05/2019

Sommario

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Ambito e scopo del Regolamento

Titolo II OCCUPAZIONI

- Art. 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 5 Occupazioni abusive
- Art. 6 Occupazioni d'urgenza

Titolo III PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

- Art. 7 Disposizioni generali in materia di procedimento
- Art. 8 Richiesta di occupazione
- Art. 9 Ufficio comunale competente
- Art. 10 Istruttoria
- Art. 11 Rilascio della concessione
- Art. 12 Cauzione
- Art. 13 Contenuto del provvedimento di concessione
- Art. 14 Obblighi del concessionario
- Art. 15 Revoca, sospensione e modifica della concessione
- Art. 16 Rinuncia della concessione
- Art. 17 Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 18 Subentro nella concessione
- Art. 19 Rinnovo e proroga della concessione
- Art. 20 Anagrafe delle concessioni

Titolo IV ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 21 Oggetto del canone
- Art. 22 Casi di non applicabilità del canone
- Art. 23 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 24 Criteri di determinazione del canone
- Art. 25 Classificazione delle strade
- Art. 26 Determinazione delle misure di tariffa base
- Art. 27 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 28 Tariffe
- Art. 29 Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone
- Art. 30 Agevolazioni
- Art. 31 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 32 Sanzioni
- Art. 33 Contenzioso
- Art. 34 Riscossione coattiva
- Art. 35 Rimborsi
- Art. 36 Discipline transitorie e finali

Allegato A

Allegato B

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

1. con il termine «**canone**», utilizzato negli articoli seguenti, si intende il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l'occupante di fatto deve corrispondere per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente Regolamento;
2. per «**concessione**», l'atto amministrativo, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
3. in caso di mercati e fiere è consentita l'occupazione mediante l'operazione di «**spunta**», ossia di individuazione dell'operatore commerciale attraverso apposita graduatoria;
4. per «**occupazione**» o «**occupare**», la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consente un'utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
5. per «**Regolamento**», il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra, ed il corrispondente canone di concessione;
6. per «**suolo pubblico**» o «**spazio pubblico**», le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento disciplina altresì la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto dei benefici che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Titolo II

OCCUPAZIONI

Art. 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, comportanti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel aspetto delle norme di legge e di Regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree, comprese le aree a verde, i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati.
3. Le norme in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche disposte dai regolamenti comunali per il servizio pubblico per autoveicoli da piazza (taxi) e da noleggio con conducente, per il funzionamento dei mercati ambulanti, di polizia urbana e edilizio sono abrogati dal presente regolamento.
4. Le occupazioni del sottosuolo e dei soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni secondo il tipo di occupazione.

Art. 4 Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore l'anno e, comunque, non superiore a 29 anni.
3. Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore l'anno, eccetto quelle effettuate per attività edilizia che indipendentemente dalla durata sono sempre considerate temporanee.
5. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito, sono considerate sempre temporanee.

Art. 5 Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato, o non prorogato, o revocato ai sensi degli artt. 15 e 19 del presente Regolamento.
2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva:
 - a) ove l'occupazione possa essere regolarizzata, il Comune procederà ad emettere il provvedimento di concessione con le modalità previste dal Titolo III del presente Regolamento, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo;
 - b) ove l'occupazione non possa essere regolarizzata, il Comune disporrà la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
4. Alle occupazioni abusive, risultanti da apposito verbale redatto dal competente pubblico ufficiale, si applica un'indennità pari al canone maggiorato dal 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno precedente la data del verbale di accertamento stesso. Si applicano inoltre le sanzioni previste all'art. 32.
5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

Art. 6 Occupazioni d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni, prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio, soltanto in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'Ufficio comunale competente, il quale provvederà ad accertare o meno la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.
2. La mancata comunicazione, o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 5 comma 4 del presente Regolamento per le occupazioni abusive, con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

Titolo III
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA
DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7 Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Ai procedimenti disciplinati nel presente Regolamento si applica quanto previsto dallo Statuto del Comune di Sagron Mis e dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 8 Richiesta di occupazione

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su domanda dell'interessato, salvo quanto disposto dall'art. 6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti, per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, nonché per l'occupazione di aree per eventuale sosta di durata inferiore a 120 minuti effettuate dagli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante come definita dall'art. 31 del D.P.G.P. 26/11/1993 n. 23 - 102.
2. Coloro che intendono occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o destinate ad uso pubblico, oppure aree soggette a servitù di pubblico passaggio, devono inoltrare domanda in carta bollata o in carta resa legale, indirizzata al Comune.
3. La domanda deve contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante o di chi dichiara comunque sotto la sua responsabilità di essere autorizzato ad agire;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
 - d) l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari, e la durata dell'occupazione oggetto dei provvedimento amministrativo;
 - e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;

- h) la sottoscrizione da parte della persona fisica interessata o, nel caso di persona giuridica, del legale rappresentante o di chi dichiara comunque sotto la sua responsabilità di essere autorizzato ad agire.
4. La domanda, ove occorra, deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. La concessione è rilasciata facendo salvo l'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti.
 5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda; fa fede il timbro del protocollo comunale.
 6. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione non è soggetta al pagamento del canone.

Art. 9 Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'art.8 deve essere presentata ai seguenti uffici:
 - *Ufficio Ragioneria:*
 - domande per tutte le occupazioni inerenti l'attività commerciale (occupazioni realizzate da esercenti il commercio su area pubblica, occupazioni in occasioni di mercati, occupazioni con esposizione e vendita di merce in genere occupazioni effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico, ecc.);
 - domande per le occupazioni in occasione di fiere, spettacoli viaggianti e per occupazioni aventi natura occasionale quali ad esempio traslochi, concerti, manifestazioni sportive, raduni, sagre, feste, manifestazioni religiose, raccolta firme, deposito materiali, occupazioni a carattere politico, ecc.,
 - domande per occupazioni di suolo pubblico permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia, compresi interventi marginali di manutenzione;
 - domande per l'occupazione di suolo pubblico temporanea o permanente antistante gli esercizi commerciali;
 - domanda per l'autorizzazione allo scavo relativa alle occupazioni realizzate mediante attraversamento del suolo con condutture ed impianti;
 - domanda per occupazione suolo pubblico con tabelle di indicazione segnaletica e passi carrabili;
 - domanda per occupazioni di suolo pubblico con insegne, tende e simili a carattere stabile;
 - domanda per occupazioni temporanee di suolo pubblico riguardanti parchi e giardini;
 - domande per tutte le occupazioni di suolo pubblico permanenti non rientranti nella specifica competenza di altri uffici (bocche lupoie, tubazioni nel sottosuolo, posa cisterne, chioschi, impianti pubblicitari, ecc.).

- 2 La concessione amministrativa di occupazione suolo ed aree pubbliche è rilasciata dagli Uffici suindicati, secondo la sopra descritta ripartizione di competenze.
- 3 L'Ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati per i singoli Servizi ed indicati nel vigente «Regolamento sul procedimento amministrativo».

Art. 10 Istruttoria

1. La domanda di occupazione è assegnata al responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria.
2. Nell'istruttoria della domanda sarà tenuto particolarmente conto della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Quindi, per ragioni estetiche o di altra natura nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) od imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture tipo o altro).
3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei servizi interessati.
4. Sono rigettate le domande di occupazione di aree e spazi pubblici non conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 11 Rilascio della concessione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il funzionario responsabile o il Sindaco rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. La concessione è rilasciata previo versamento cumulativo da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo;
 - deposito cauzionale, ove ritenuto necessario;
 - spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione).
2. Nel caso di concessioni permanenti l'amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale.

3. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'art. 6.
4. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione.

Art. 12 Cauzione

1. La cauzione per le occupazioni di carattere temporaneo è sempre prevista nel caso di scavi, cantieri edili ed in ogni altro caso nel quale l'Ufficio competente al rilascio della concessione lo ritenga necessario con particolare riferimento al potenziale danneggiamento del suolo pubblico.
2. Non sono in ogni caso soggette a cauzione le occupazioni temporanee derivanti da mercati e fiere.
3. Per le occupazioni di carattere temporaneo i criteri di determinazione della cauzione sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.
4. La cauzione è costituita e svincolata con le modalità previste con riferimento alla disciplina dei contratti. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione.

Art. 13 Contenuto dei provvedimenti di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - gli elementi identificativi della concessione;
 - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione stessa;
 - l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, le modalità e le scadenze di pagamento;
 - l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 14.

Art. 14 Obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.
4. Il concessionario è obbligato ad esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione l'atto comprovante la legittimità dell'occupazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto il concessionario deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Il titolare della concessione nonché l'occupante di fatto, anche abusivo, sono tenuti al pagamento del canone, relativo all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente Regolamento. L'emissione dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato, di avere già corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita, salvo il sistema rateale di cui all'art. 31 comma 5. Per l'occupazione abusiva il pagamento del canone e della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.
6. *Nel caso di deposito provvisorio di legname, lo stesso deve essere accatastato all'interno di un'area ben individuata, nel rispetto delle norme di sicurezza, in modo da creare il minor ingombro ed il minor utilizzo di spazio possibile, secondo una logica di ordine, pulizia e rispetto del terreno. Sul corretto accatastamento di legname nel rispetto del presente comma è deputato il controllo al Custode Forestale Comunale di zona che è tenuto a segnalare prontamente alla Giunta Comunale qualunque abuso od irregolarità.¹*
7. *Qualora il richiedente intenda svolgere anche attività di scortecciatura deve riportare ciò nella richiesta di occupazione provvisoria per deposito di legname. Il funzionario competente autorizza tale attività, sentito l'Assessore competente, individuando una porzione di piazzale dedicata alla scortecciatura; tale attività non potrà essere esercitata all'infuori di tale porzione per nessun motivo. Chiunque, previa autorizzazione, intenda dare avvio all'attività di scortecciatura deve preventivamente avvisare il Custode Forestale di zona che provvederà alla consegna dell'area individuata. L'attività di scortecciatura una volta iniziata deve essere portata a termine senza interruzioni nel più breve tempo possibile. Terminata la scortecciatura, il richiedente deve prontamente avvisare il Custode Forestale di zona ed attivarsi entro 7 giorni per provvedere al totale asporto della corteccia, qualunque sia la sua provenienza e natura, che giace nell'area riservata a tale attività*

Sul controllo del rispetto del presente comma è tenuto il Custode Forestale di zona che deve segnalare prontamente qualunque abuso od irregolarità.²

8. *Alla scadenza del termine dell'Autorizzazione o prima, nel caso in cui il beneficiario non intenda più avvalersi della stessa, avvisato il Comune, il richiedente è tenuto a riconsegnare la porzione di piazzale utilizzata pulita ed in perfette condizioni. Chiunque non riconsegna la porzione di piazzale occupata, pulita ed in perfette condizioni dovrà risarcire il danno derivante, al Comune di Sagron Mis e le spese per il ripristino di tale area più le sanzioni previste dal regolamento.³*
9. *Il funzionario competente autorizza tale attività, sentito l'Assessore competente può, per motivate ragioni di pubblico interesse, revocare in ogni momento la concessione all'occupazione. Il beneficiario della concessione sarà tenuto, in tal caso, a riconsegnare il piazzale pulito ed in perfette condizioni nel più breve tempo possibile.⁴*

Art. 15 Revoca, sospensione e modifica della concessione

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.

Art. 16 Rinuncia della concessione

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, palma della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione, o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone.
3. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 nei termini previsti, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.

4. È consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio, ad occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non dà luogo alla restituzione del canone versato.

- Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza.
- Per le occupazioni permanenti la cessazione anticipata deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.

5. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento all'art. 12, comma 4.

Art. 17 Decadenza ed estinzione della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
 - danni alle proprietà comunali;
 - violazione del disposto di cui all'art. 11, comma 4, relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata all'art. 5, comma 3, lettera a).
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal funzionario responsabile o dal Sindaco con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica, hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione suolo, non incidendo sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.
5. La concessione si estingue:
 - per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;
 - per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 16.

Art. 18 Subentro nella concessione

1. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, autorizzerà il subentro nell'atto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.
2. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione.

3. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell'occupazione, l'obbligazione in solido per il pagamento del canone e non da diritto ad alcun rimborso.

Art. 19 Rinnovo e proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo o la proroga dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti, ed entro fine occupazione, se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini indicati nell'atto di concessione.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e/o prorogare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso «iter» previsto in via generale dall'articolo 10 del presente Regolamento.

Art. 20 Anagrafe delle concessioni

1. Gli Uffici competenti provvedono a registrare in ordine di presentazione le richieste di concessione nonché i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Titolo IV
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21 Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate su suolo pubblico e spazio pubblico come definiti all'articolo 1, numero 6.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti.
3. Il canone di concessione disciplinato con il presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale di diritto pubblico dei Comune.

Art. 22 Casi di non applicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico ritraibile dalla stessa come indicate ai commi seguenti.
2. Per le seguenti occupazioni è necessario dare, almeno 10 giorni prima, salvo casi d'urgenza, comunicazione al Comune, che può negare il consenso, se il suolo o spazio pubblico non è disponibile o per gli altri motivi ostativi indicati all'art.10:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da IPAB, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dalla Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e dalle ONLUS introdotte dagli art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460;;
 - b) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - c) occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - d) occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

- e) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico;
- f) occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero per le occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, sempreché l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;
- g) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, effettuate da soggetti cui viene formalmente conferito l'incarico per l'organizzazione operativa e per le quali il Comune sostiene, nella totalità o in parte le spese anche attraverso contributo;
- h) occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica comunale specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento;
 - i) occupazioni con manufatti di abbellimento urbano (fioriere, ecc.);
 - j) occupazioni effettuate dalle associazioni locali (culturali, sportive, religiose, ecc.);
- k) *occupazioni di piazzali comunali per lo stoccaggio del legname effettuato da ditte che hanno acquistato il materiale dal Comune.*

5. Le seguenti occupazioni possono avvenire senza comunicazione alcuna, con riferimento al presente regolamento, poiché esse sono soggette ad altre specifiche normative:

- a) passi carrabili;
- b) occupazioni con taxi o con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- c) occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione delle aree pertinenziali esterne;
- d) occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
- e) occupazioni sovrastanti i suoli o spazi pubblici con balconi, verande, finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili;
- f) occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- g) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

4. Nell'esercizio dei diritti di uso civico sono autorizzate le occupazioni con le cataste di legna poste sul suolo pubblico in modo tale da non impedire la libera circolazione stradale per il tempo strettamente necessario per il taglio e il riordino su suolo privato e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, fatti salvi i mesi da giugno a settembre durante i quali non è consentita l'occupazione.

Art. 23 Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone di concessione è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 24 Criteri di determinazione dei canone

1. Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe di cui sopra saranno aggiornate annualmente con atto della Giunta Comunale in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 25 Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo l'elenco allegato al presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.
4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione del Consiglio Comunale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione stessa.

Art. 26 Determinazione delle misure di tariffa base

1. **OCCUPAZIONI TEMPORANEE.** Per occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo	
- prima categoria	€ 0,077
- seconda categoria	€ 0,062

2. **OCCUPAZIONI PERMANENTI.** Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la misura di tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione dei suolo, soprassuolo e sottosuolo

- prima categoria € 7,747
- seconda categoria € 6,197

Art. 27 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 26 del presente Regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella di cui a seguito per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 1 e superiore a 10.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1
Chiusini pozzetti ispezione e bocche lupaie	1
Distributori di carburanti tabacchi e simili	1,6
Parcheggi concessi in gestione a terzi	2
Seggiovie e funivie	2
Chioschi	5
Tavolini e occupazioni antistanti attività commerciali	1
Varie con risvolto economico*	5
Impianti pubblicitari	10
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi **	

* Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

** Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa indipendentemente dall'individuazione del coefficiente.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Manifestazioni culturali - politiche – sindacali – sportive e occupazioni varie senza beneficio economico	1
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1
Circhi – spettacoli viaggianti	1,5
Cantieri – scavi	2,3
Mercati	2,5
Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico*	1
Fiere	8

Art. 28 Tariffe

1. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione derivanti dall'applicazione di quanto previsto agli articoli 25, 26 e 27 sono indicate nell'apposito allegato A) al presente Regolamento.

Art. 29 Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:
 - **occupazioni permanenti:**
 $T \times mq \text{ o } ml$
dove T è la tariffa annua prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare;
 - **occupazioni temporanee:**
 $T \times mq \text{ o } ml \times gg$
dove T è la tariffa giornaliera prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare;
dove gg sono i giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati.
2. Le occupazioni permanenti iniziano di norma il 1° gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui all'art. 28. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre, ed il canone è ridotto proporzionalmente, su base giornaliera, in ragione del periodo di effettiva occupazione.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno secondo la tariffa di cui all'art. 28.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze non è assoggettabile al canone. In caso di occupazioni con gazebo o tendoni la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.
5. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione e cabine, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura di tariffa è determinata sulla base di quella minima prevista per le occupazioni permanenti per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione ridotta del 98 % calcolata in base alla lunghezza a metro lineare indipendentemente dalla natura del manufatto.
6. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate in base alla superficie. Per le occupazioni a sviluppo progressivo, intendendosi per tali le occupazioni che vengono effettuate a tratti successivi nell'ambito della lunghezza complessiva prevista, il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera con la presunzione che ogni tratto occupato abbia la larghezza di un metro.
7. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
8. Le occupazioni di aree in concessione per uso parcheggio per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie complessiva oggetto della concessione.
9. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione dei 10 per cento.
10. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 % fino a 100 metri quadrati, dei 25 % per la parte eccedente e fino a 1.000 metri quadrati e dei 10 % per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

11. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da altre disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione ed annualità ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 30 Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 29 del presente Regolamento, è ridotto:
 - per le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, in misura pari all'80 %.
 - Per le occupazioni legate a lavori di restauro, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di ogni tipo, in misura dell'80 %.

Art. 31 Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato con riferimento ad anno solare. Così come previsto dall'art. 14, comma 5, per le occupazioni permanenti che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di marzo. Per le occupazioni di cui all'art. 29, comma 5, tale versamento è commisurato alla consistenza delle occupazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'atto di concessione.
3. Così come previsto dall'art. 14, comma 5, per le occupazioni temporanee degli operatori commerciali di cui all'art. 4, comma 3 o 4, che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di marzo.
4. Gli operatori la cui occupazione è individuata attraverso l'operazione di spunta di cui all'art. 1, comma 3, devono effettuare il pagamento posticipato entro 30 giorni dal giorno del mercato o fiera.
5. Per importi superiori a € 1.550 il pagamento del canone, dovuto sia per occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato in massimo 4 rate trimestrali di eguale importo, aventi scadenza al 31/3 – 30/6 – 30/9 – 31/12, purché la prima rata venga versata all'atto del rilascio della concessione.
6. Il versamento del canone va effettuato direttamente presso la tesoreria del Comune oppure su apposito conto corrente postale del Comune intestato a «*COMUNE DI SAGRON MIS - VERSAMENTO CANONE (ANNUALE: O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP*». Il pagamento potrà essere effettuato con altri sistemi di pagamento qualora venissero autorizzati dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 24, commi 39 e 40, della Legge 449 dd. 27.12.1997.

Art. 32 Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare della somma prevista all'art. 5 comma 4 del presente regolamento.
2. Restano salve le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale del pubblico ufficiale o da altra documentazione in possesso dell'Amministrazione non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, la stessa è quella del rilievo.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività prevista dalle vigenti disposizioni.
5. In tutti gli altri casi e quindi per omesso, parziale o tardivo pagamento del canone o di sue rate, si applicano gli interessi moratori decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1219 n. 3) del codice civile e cioè intendendosi che le predette prestazioni rientrano nelle categoria dei debiti «portabili».

Art. 33 Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5, della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 34 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 35 Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione o nei casi previsti dall'art. 15, comma 2, provvede il responsabile dell'Ufficio competente. Ove il termine per il procedimento relativo al rimborso non sia disciplinato dal

regolamento sul procedimento, esso deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare. Per le occupazioni di cui all'art. 4, comma 3 o 4, ad esclusione di quelle relative ai posteggi isolati per i quali non è prevista una graduatoria per l'assegnazione dello stesso posteggio in caso di assenza del titolare, è previsto in caso di accertamento dell'assenza il rimborso proporzionale per il periodo non usufruito e comunque non oltre il 50 % del canone previsto in concessione, ferma restando l'esclusione dal rimborso in caso di utilizzo dell'occupazione per almeno il 70 % del periodo concesso.

2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

Art. 36 Discipline transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2020
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, lasciate entro il 31 dicembre 2019, con validità temporale successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere temporaneo, rilasciate entro il 31 dicembre 2019 con validità temporale successiva, sono assoggettate alla disciplina della TOSAP fino al 31 dicembre 2019 mentre a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono assoggettate in ordine alla commisurazione del canone alla disciplina del presente regolamento.
- 3.
4. Qualora per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento non debba essere effettuato alcun pagamento, per occupazioni di suolo pubblico che erano tenute al pagamento della TOSAP o di altri canoni, il titolare della concessione deve comunque comunicare al Comune la volontà di mantenere in essere la suddetta occupazione.
5. In deroga a quanto stabilito dall'art. 29, comma 5, del presente regolamento, in fase di prima applicazione, il canone di concessione dovuto per le occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, con riferimento al 1° gennaio dell'anno di riferimento, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,65 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 517.
6. E' facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi in ordine alle utenze e di effettuare controlli nel territorio comunale.

Allegato A)

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE	TARIFFA	
		I Cat.	II Cat.
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1	7,747	6,197
Chiusini pozzetti ispezione e bocche lupoie	1	7,747	6,197
Distributori di carburanti tabacchi e simili	1,6	12,395	9,915
Parcheggi concessi in gestione a terzi	2	15,494	12,394
Seggiovie e funivie	2	15,494	12,394
Chioschi	5	38,735	30,985
Tavolini e occupazioni antistanti attività commerciali	1	7,747	6,197
Varie con risvolto economico*	5	38,735	30,985
Impianti pubblicitari	10	77,470	61,970
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi **		0,103	0,103

* Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

** Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa indipendentemente dall'individuazione del coefficiente.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE	TARIFFA	
		I Cat.	II Cat.
Manifestazioni culturali - politiche – sindacali – sportive e occupazioni varie senza beneficio economico	1	0,077	0,062
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1	0,077	0,062
Circhi – spettacoli viaggianti	1,5	0,116	0,093
Cantieri – scavi	2,3	0,177	0,143
Mercati	2,5	0,193	0,155
Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico*	1	0,077	0,062
Fiere	8	0,616	0,496

- Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

Allegato B

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.13/2019

Elenco delle strade di **PRIMA CATEGORIA** per l' applicazione del canone Comunale per l' occupazione spazi ed aree pubbliche nel Comune di SAGRON MIS: nessuna.

Elenco delle strade di **SECONDA CATEGORIA** per l' applicazione del canone Comunale per l' occupazione spazi ed aree pubbliche nel Comune di SAGRON MIS:

Tutte lle strade del Comune di Sagron Mis rientrano nella categoria seconda.

* * *